dai paesi terzi i dazi applicati in data 31 dicembre 1969;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato può essere accordata soltanto per un periodo limitato; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa a titolo dell'articolo 26 alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e al più tardi al 31 dicembre 1970;

considerando che le importazioni in Germania di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni effettuate dalla Germania in provenienza da detti paesi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1970, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato i dazi doganali da essa applicati in data 1° gennaio 1957 ravvicinati, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, ai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa una tassa di compensazione applicabile alle importazioni nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola in provenienza dagli Stati membri detentori di monopolio

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(70/67/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 46 del trattato, quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, quest'ultimo può applicare, previa autorizzazione della Commissione, misure adeguate consistenti in particolare nella riscossione di una tassa di compensazione all'entrata;

considerando che in data 21 dicembre 1969 i governi belga, lussemburghese ed olandese hanno chiesto alla

Commissione di fissare, conformemente all'articolo 46 del trattato, una tassa di compensazione applicabile alle importazioni nel loro territorio di alcole etilico di origine agricola provenienti dagli altri Stati membri;

considerando che, con il regolamento n. 7 bis (1), il Consiglio ha inserito l'alcole etilico di origine agricola nell'elenco di cui all'allegato II del trattato;

considerando che tale prodotto è soggetto a monopolio di Stato in Francia e in Germania e che detti monopoli praticano una perequazione dei prezzi che permette di vendere l'alcole per determinate destinazioni, in particolare all'esportazione, ad un prezzo inferiore al prezzo di costo;

considerando che tali monopoli sussistono tuttora e che non è ancora stata adottata un'organizzazione comune dei mercati che eliminasse tale pratica;

considerando che per i produttori belgi, lussemburghesi ed olandesi di alcole di origine agricola la protezione nei confronti delle importazioni a basso prezzo in provenienza dagli Stati membri detentori di monopolio è attualmente assicurata dai dazi doganali intracomunitari;

considerando che i dazi doganali intracomunitari residui sono soppressi in data 1° gennaio 1970 e che, per i motivi sopra enunciati, la posizione concorrenziale della produzione di alcole agricolo nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi sarà di conseguenza compromessa dalle misure francesi e tedesche di organizzazione del mercato;

considerando che condizioni normali di concorrenza possono essere ristabilite tramite l'instaurazione di una tassa di compensazione sull'alcole agricolo introdotto nei paesi del Benelux in provenienza dalla Germania e dalla Francia; che, viste le differenze di prezzo di cui trattasi, una tassa di compensazione fissata all'80 % del livello della protezione tariffaria esistente il 31 dicembre 1969 non eccede la misura necessaria per ristabilire l'equilibrio; che, a causa dell'aumento dei dazi nei confronti dei paesi terzi risultante dall'applicazione della tariffa doganale comune in data 1° gennaio 1970, tale tassa non pregiudica la preferenza in favore degli Stati membri;

considerando che, a causa delle condizioni di prezzo cui è soggetta la produzione di alcole di origine agricola in Italia, i quantitativi esportati dall'Italia verso i paesi del Benelux sono irrilevanti; che non è quindi necessario prevedere misure applicabili all'importazione nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole agricolo in provenienza dall'Italia,

(1) GU n. 7 del 30. 1. 1961, pag. 71/61.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica ai prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 22.08 ex 22.09	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

2. Per l'applicazione della presente decisione è considerato come prodotto di cui al paragrafo 1 qualsiasi alcole non accompagnato da un'attestazione rilasciata dai Servizi dei monopoli francese o tedesco e comprovante la sua origine non agricola ai sensi del trattato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a riscuotere, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in provenienza dalla Francia e dalla Germania, una tassa di compensazione di 0,032 unità di conto per grado e per ettolitro, a meno che detti Stati membri esportatori non applichino tale tassa all'uscita.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi informano la Commissione, ciascuno per quanto lo riguarda, delle misure adottate in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1970, fino a nuova decisione della Commissione e al più tardi fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole agricolo.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa l'aliquota della tassa di compensazione che può essere riscossa dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi [1] in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, la Repubblica francese è stata autorizzata a riscuotere, a partire dal 1° gennaio 1970, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, una tassa di compensazione all'importazione di alcuni prodotti agricoli in provenienza dagli altri Stati membri;

considerando che l'aliquota di tale tassa è definita in modo da non ridurre la preferenza tariffaria di cui beneficiano il 31 dicembre 1969 i prodotti provenienti dagli Stati membri rispetto a quelli provenienti dai paesi terzi;

considerando che tale aliquota deve essere fissata dalla Commissione tenendo conto della necessità di evitare che il livello della tassa abbia l'effetto di ridurre gli scambi attualmente esistenti tra gli Stati membri o di ostacolare una progressiva estensione di tali scambi;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti in causa provenienti dai paesi terzi, la Repubblica francese è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 30 dicembre 1969 [2], adottata in applicazione dell'articolo 26 del trattato, a differire fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per detti prodotti, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, l'abbassamento dei dazi doganali da effettuare a norma dell'articolo 23, paragrafo 3;

considerando che, per il caso che la Francia si avvalga integralmente di tale autorizzazione, è opportuno, sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio relativa al regime dei prezzi minimi, fissare per la tassa di compensazione da riscuotere nei confronti degli Stati membri le aliquote di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aliquote della tassa di compensazione che la Repubblica francese può applicare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri dei prodotti contemplati da tale decisione, sono fissate in allegato. Tali aliquote sono applicabili soltanto se la Francia si avvale integralmente, per i prodotti in causa, dell'autorizzazione accordata dalla decisione della Commissione, del 30 dicembre 1969, di differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
(2) Vedi pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale.